

CONFERENZA DI SERVIZI

- L. 24 Novembre 2000 n. 340 -

INDICE

➤ CONFERENZA DI SERVIZI	3
➤ CONFERENZA ORDINARIA	4
- Convocazione	5
- Procedimento	6
- Dissenso	7
- Opere sottoposte a VI A: Procedimento	8
- Conclusione	9
➤ CONFERENZA PRELIMINARE	10
- Procedimento in assenza di VI A	11
- Procedimento VI A iniziato prima conferenza di servizi	12
- Procedimento VI A inserito nella conferenza di servizi	13

CONFERENZA DI SERVIZI

```
graph TD; A[CONFERENZA DI SERVIZI] --> B[CONFERENZA ORDINARIA]; A --> C[CONFERENZA PRELIMINARE]; B --> D["L'Amministrazione procedente indice di regola una Conferenza di Servizi qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo (L.241/90 Art. 14 com. 1)"]; C --> E["Su istanze o progetti preliminari (L.241/90 Art. 14bis commi 1 e 2)"];
```

CONFERENZA ORDINARIA

L'Amministrazione procedente indice di regola una Conferenza di Servizi qualora sia opportuno effettuare un **esame contestuale di vari interessi pubblici** coinvolti in un procedimento amministrativo (L.241/90 Art. 14 com. 1)

CONFERENZA PRELIMINARE

Su istanze o progetti preliminari (L.241/90 Art. 14bis commi 1 e 2)

CONFERENZA ORDINARIA

```
graph TD; A[CONFERENZA ORDINARIA] --> B[Obbligatoria]; A --> C[Facoltativa]; B --> D["Quando l'Amministrazione precedente deve acquisire intese, concetti, nulla osta o assensi di altra Amministrazione e non li ottenga entro 15 gg dall'inizio del procedimento avendoli formalmente richiesti (L.241/90 Art. 14 com. 2)"]; B --> E["Su richiesta dell'interessato quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso di più amministrazioni pubbliche la conferenza di servizi è convocata dall'amministrazione competente per l'adozione del provvedimento finale (L. 241/90 Art. 14 com. 4)"]; C --> F["Nel caso dell'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi riguardanti medesime attività e risultati (L.241/90 Art. 14 com. 3)"];
```

Obbligatoria

Quando l'Amministrazione precedente deve acquisire intese, concetti, nulla osta o assensi di altra Amministrazione e non li ottenga entro 15 gg dall'inizio del procedimento avendoli formalmente richiesti
(L.241/90 Art. 14 com. 2)

Su richiesta dell'interessato quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso di più amministrazioni pubbliche la conferenza di servizi è convocata dall'amministrazione competente per l'adozione del provvedimento finale
(L. 241/90 Art. 14 com. 4)

Facoltativa

Nel caso dell'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi riguardanti medesime attività e risultati
(L.241/90 Art. 14 com. 3)

CONVOCAZIONE

```
graph TD; A[CONVOCAZIONE] --> B[Almeno 10 giorni prima della data fissata per la conferenza di servizi. N. B. Entro i successivi 5 giorni le amministrazioni interessate possono richiedere lo spostamento della riunione, che comunque deve essere fissata entro i dieci successivi alla prima data (L.241/90 Art. 14 ter com. 2)]; A --> C[Nel caso di realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico per le quali sia stata svolta conferenza di servizi sul progetto preliminare il responsabile unico del procedimento tra il 30° ed il 60° giorno dalla trasmissione del progetto definitivo convoca la conferenza di servizi (L.241/90 Art. 14 bis com. 5)];
```

Almeno 10 giorni prima della data fissata per la conferenza di servizi.
N. B. Entro i successivi 5 giorni le amministrazioni interessate possono richiedere lo spostamento della riunione, che comunque deve essere fissata entro i dieci successivi alla prima data
(L.241/90 Art. 14 ter com. 2)

Nel caso di realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico per le quali sia stata svolta conferenza di servizi sul progetto preliminare il responsabile unico del procedimento tra il 30° ed il 60° giorno dalla trasmissione del progetto definitivo convoca la conferenza di servizi
(L.241/90 Art. 14 bis com. 5)

PROCEDIMENTO

Ogni amministrazione convocata partecipa con un **unico rappresentante legittimato**
(L.241/90 Art. 14 ter com. 6)

In sede di prima riunione o in quella immediatamente successiva le amministrazioni partecipanti determinano il termine per l'adozione del provvedimento finale, in ogni caso i lavori non possono superare i 90 giorni, fatte salve le ipotesi di procedimenti in cui sia richiesta la VIA
(L.241/90 Art. 14 ter com. 3)

In sede di conferenza possono essere richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o ai progettisti chiarimenti o ulteriore documentazione. Se i chiarimenti non sono forniti in sede di conferenza entro i successivi 30 gg si procede all'esame del provvedimento.
(L.241/90 Art. 14 ter com. 8)

Si considera acquisito l'assenso se il rappresentante non esprime definitivamente la volontà dell'amministrazione interessata e non notifica all'amministrazione procedente, entro 30 giorni dalla comunicazione della conclusione del procedimento, il proprio motivato dissenso ovvero non impugna la determinazione conclusiva della conferenza dei servizi
(L.241/90 Art. 14 ter com. 7)

DISSENSO

Interessi non sensibili



Se una o più amministrazioni hanno espresso il proprio dissenso sulla proposta dell'amministrazione precedente la decisione è comunque assunta, entro i termini fissati per la conclusione, sulla base della maggioranza delle posizioni espresse in sede di conferenza ed è immediatamente esecutiva
(L.241/90 Art. 14 quater com. 2)

Interessi sensibili




Nel caso in cui il **dissenso** sia espresso da un'amministrazione preposta alla tutela **ambientale**, **paesaggistico-territoriale**, del **patrimonio storico-artistico** o alla tutela della **salute**
(Art. 14 quater com. 3)




La decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri
(Art. 14 quater com. 3)




Il Consiglio dei Ministri delibera nel termine di 30 gg, salvo che, per la complessità istruttoria, il Presidente del Consiglio disponga la proroga di tale termine per un ulteriore periodo di 60 giorni (Art. 14 quater com. 3)



CONCLUSIONE PROCEDIMENTO



Il **provvedimento finale** conforme alla determinazione conclusiva favorevole della conferenza dei servizi **sostituisce a tutti gli effetti** ogni autorizzazione etc.
(L.241/90 Art. 14 ter com. 9)



Nel caso di opere sottoposte a VI A il **provvedimento finale** è **pubblicato** a cura del proponente unitamente all'estratto della VI A nella **G.U.** o nel bollettino regionale in caso di VI A regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale.

Dalla **data di pubblicazione** della G. U. decorrono i **termini** per eventuali **impugnazioni** in sede **giurisdizionale** da parte dei soggetti interessati (Art. 14 ter com. 10)

CONFERENZA PRELIMINARE

Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico
(Art. 14 bis com. 2)

Prima della presentazione di un'istanza o di un progetto definitivi al fine di verificare le condizioni per ottenere, al momento della loro presentazione, i necessari atti di consenso. Su richiesta motivata dell'interessato per progetti di particolare complessità.
(Art. 14 bis com. 1)

La conferenza si pronuncia entro 30 gg dalla data della richiesta del privato
I costi della conferenza sono a carico del richiedente
(Art. 14 bis com. 1)

CONVOCAZIONE

Si applica la disciplina conferenza ordinaria

Procedimento in assenza di VIA

In sede di realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico

La conferenza di servizi si esprime sul progetto preliminare al fine di indicare quali siano le condizioni per ottenere sul progetto definitivo le intese, pareri, etc. richiesti dalla normativa vigente
(Art. 14 bis com. 2)

Le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute si esprimono sulle soluzioni progettuali prescelte in relazione all'interesse da ciascuna tutelato
(Art. 14 bis com. 2)

Le suddette amministrazioni entro 45 gg, qualora non emergano elementi preclusivi, indicano le condizioni e gli elementi necessari per ottenere in sede di presentazione del progetto definitivo gli atti di consenso
(Art. 14 bis com. 2)

Procedimento VIA iniziato prima conferenza di servizi

In sede di realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico

Conclusa fase preliminare definizione impatto ambientale

La conferenza di servizi si esprime sul progetto entro 30gg dalla conclusione della fase preliminare di definizione dell'impatto ambientale secondo quanto previsto in materia di VIA (Art. 14 bis com. 3)

Non conclusa fase preliminare definizione impatto ambientale

Se entro 90 gg, dalla richiesta dell'interessato, non interviene la conclusione della fase preliminare di definizione dell'impatto ambientale la conferenza di servizi si esprime comunque entro i successivi 30 gg (Art. 14 bis com. 3)



N. B.

**In tutti i casi esaminati la conferenza di servizi si esprime allo stato degli atti a sua disposizione e le indicazioni fornite in tale sede possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento anche a seguito delle osservazioni dei privati sul progetto definitivo
(Art. 14 bis com. 4)**